



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia.it

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 16-01-2026

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI NEI LOCALI PUBBLICI ED APPLICAZIONE MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica; i provvedimenti in questione, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATI i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana;

RITENUTO necessario e urgente - vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli pirotecnici (quali ad esempio: candele scintillanti, fontanelle luminose e ogni tipo di dispositivo pirotecnico) nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l'utilizzo nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal sopra accennato tragico evento di Crans-Montana;

POSTO, altresì, che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante; **VISTI**: - l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000; - gli artt. 659 e art 703 del Codice Penale; - gli artt. 1 e 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;

CONSIDERATO, altresì, l'ultronea dirimente esigenza di volere fungere da monito anche per tutti i consequenziali adempimenti ai quali devono sottostare tutti coloro che gestiscono locali notturni e pubblici esercizi se sol si considera che la prevenzione non può essere lasciata al caso ma deve basarsi su una serie di misure rigorose, programmate, strutturali e organizzative;

ORDINA

con effetto immediato, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico e privato, su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici in esso insediati è vietato l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici – come ad esempio, candele scintillanti, fontanelle luminose e ogni tipo di dispositivo pirotecnico.

INTIMA

per come previsto espressamente dalla normativa nazionale vigente, l'implementazione seria e consapevole di tutte e quattro le tipologie di prevenzione e protezione della pubblica incolumità, vale a dire:

- a) **MISURE TECNICHE**: relative alla conformità delle strutture, degli impianti elettrici, dei sistemi antincendio e di illuminazione di emergenza;
- b) **MISURE ORGANIZZATIVE**: relative alla gestione dei flussi di ingresso e di uscita, il controllo pedissequo delle capienze e la pianificazione delle emergenze;
- c) **MISURE PROCEDURALI**: relative alle regole operative da seguire durante l'attività del locale e

in caso di situazioni critiche;

d) **MISURE FORMATIVE:** relative al preciso adempimento di preparare e addestrare adeguatamente il personale a riconoscere i rischi e ad intervenire in modo corretto.

DISPONE

Ø che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza;

Ø che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Polizia Municipale del Comune di Alia;
- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Palermo;
- al Commissariato Polizia di Stato di Termini Imerese;
- al Comando Stazione Carabinieri di Alia;
- alla Guardia di Finanza di Termini Imerese;
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo;
- ai pubblici esercizi, strutture ricettive, ricreative, di carattere religioso, ecc. insediati sul territorio, e, comunque, sia ad essi resa nota con tutte le possibili modalità.

Ø che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, sull'albo pretorio e sulla sezione - Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

RACCOMANDA

che la presente Ordinanza, vista l'importanza e la funzionalità a vantaggio della pubblica e privata incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai cittadini presso le proprie abitazioni, residenze, e domicili;

INFORMA

che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, nonché ai sensi dell'art. 650 c.p.

RENDE NOTO

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

IL SINDACO Dott. Antonono GUCCIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.